

REGIONE SICILIANA  
CEFPAS  
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. 39

OGGETTO: Indizione gara mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, per la fornitura del servizio di agenzia viaggi. Proroga tecnica del contratto con la società Easy Nite srl di Torino.

L'anno duemilaquattordici il giorno.....16..... del mese di gennaio presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.**

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 del 11/06/2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con l'intervento del Direttore amministrativo, avv. Gianluigi Amico, procede all'adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n° 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n° 30;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Centro si pone di frequente la necessità di spostamenti/trasferte di lavoro sia da parte della Direzione dell'Ente, sia da parte del personale in servizio sia, infine, da parte di docenti e/o collaboratori esterni provenienti da altre regioni e incaricati della realizzazione di corsi di formazione presso il Cefpas;

CONSIDERATO che lo scorso 11 gennaio 2014 è scaduto il contratto per la fornitura del servizio di agenzia viaggi in corso con la Società Easy Nite srl di Torino, aggiudicataria di una gara di evidenza pubblica, indetta con deliberazione n. 818 del 21/10/2011;

*[Firma illeggibile]*

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio in argomento;

VISTO, al riguardo, l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 il quale testualmente prevede che *“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

VISTO, inoltre, il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce *“(…) gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*

VISTO, infine, l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 che al riguardo prevede: *“(…) gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*

VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip e/o CAT Regionali aventi ad oggetto il servizio di agenzia viaggi, per la prenotazione e fornitura di titoli di viaggio aerei/ferroviari nonché prenotazione dei relativi servizi accessori alberghieri e di ristorazione in Italia e/o all'estero;

RITENUTO, di conseguenza, di indire una procedura autonoma per la scelta del contraente cui affidare il servizio *de quo*;

PRESO ATTO che nel biennio 2012/2013 la spesa - costituita da: importo dei diritti di agenzia, importo delle commissioni spettanti per il servizio di prenotazione di servizi alberghieri e di ristorazione, rimborso sul pagamento, anticipato dall'Agenzia, dovuto in forza dell'emissione e consegna dei documenti di viaggio e/o alberghieri e/o di ristorazione e rimborso sul pagamento, anticipato dall'Agenzia, di eventuali penali relative a cancellazioni e/o cambi di prenotazioni - sostenuta dal Cefpas per il servizio in argomento, svolto dalla citata società Easy Nite srl, è stata pari € 80.565,83, di cui € 1.635,72 di IVA su diritti di agenzia, così come si evince dalle allegate tabelle, stampate con il programma software di gestione della contabilità;

RITENUTO, pertanto, di stimare l'importo presunto del contratto, forfettariamente sulla base della suindicata spesa storica rapportata a n. 3 anni, pari a € 120.000,00 (IVA su diritti di agenzia esclusa);  
VISTA la deliberazione 13-01-2012, n° 04, con la quale è stato adottato il provvedimento sulle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che la fornitura del servizio in argomento rientra nell'art. 2 punti 1), 12) e 25) del predetto regolamento;

RITENUTO, per quanto sopra, di indire una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per la scelta del contraente cui affidare per n. 3 anni il servizio di agenzia viaggi, essendo l'importo presunto del contratto al di sotto del limite massimo di € 200.000 previsto dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia (art. 125 D.Lgs. 163/2006);

RITENUTO, inoltre, di utilizzare un criterio automatico di aggiudicazione della presente procedura, attribuendo all'offerta economica n. 100 punti e aggiudicando al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, calcolato nel modo specificamente dettagliato all'art. 25 dell'allegato documento denominato "Capitolato speciale e disciplinare di gara";

RITENUTO, di conseguenza, di non far luogo all'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti, trattandosi di criterio di aggiudicazione automatico;

RITENUTO, altresì, trattandosi di procedura di cottimo fiduciario, di non far luogo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, ex art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, ferma, comunque, la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 86 del Codice dei contratti;

RITENUTO, inoltre, trattandosi di procedura di cottimo fiduciario, di non dovere ricorrere all'applicazione dell'art. 48 del suindicato decreto, procedendo alle verifiche previste dalla legge circa il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dai partecipanti in sede di gara, in capo all'aggiudicatario;

RITENUTO di approvare i seguenti schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale e disciplinare di gara
- "Allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive"
- "Allegato 2 - Schema offerta per concorrente singolo/per concorrenti raggruppati"
- "Allegato 3 - Schema di dichiarazione di impegno A.T.I."
- Avviso di gara

RITENUTO di pubblicizzare la presente procedura secondo le modalità previste per le acquisizioni in economia dal D.Lgs. 163/2006 e dalla L. R. 12/2011;

RITENUTO, tuttavia, in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, ed al fine di consentire un maggiore confronto concorrenziale, di ammettere a partecipare alla procedura di gara in argomento tutti i soggetti economici indicati all'art. 34 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti fissati nel Disciplinare di gara, non ricorrendo, pertanto, alla

---

consultazione di soli 5 operatori economici, così come previsto dal comma 8 del citato art. 125 del Codice dei contratti pubblici;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di assicurare la massima diffusione e la massima partecipazione alla procedura, di prevedere, quale forma aggiuntiva di pubblicità non obbligatoria la pubblicazione all'Albo pretorio *on line* del Comune di Caltanissetta e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATI, tuttavia, i tempi tecnici occorrenti per l'espletamento della procedura di gara nonché per l'aggiudicazione, il periodo di *stand still* (35 giorni) e la successiva sottoscrizione del contratto; CONSIDERATO che l'interruzione del servizio in argomento, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, creerebbe notevoli disagi e rallentamenti nell'attività istituzionale e nell'intensa attività formativa programmata già a partire dal mese di gennaio;

RITENUTO, per la motivazione sopraesposta, di disporre nelle more dell'espletamento della nuova gara, previa acquisizione della disponibilità da parte della società interessata, una proroga tecnica, ex art. 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, del contratto con la società Easy Nite di Torino, nella misura strettamente necessaria, con decorrenza 12 gennaio e fino al 15 marzo p.v.;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa presunta per n. 2 mesi di € 8.000,00 IVA su diritti di agenzia esclusa, stimata sulla base del costo sostenuto nell'anno 2013, relativamente al servizio che sarà fornito dalla società Easy Nite di Torino;

con l'assistenza del Direttore amministrativo che esprime parere favorevole,

#### DELIBERA

1. Indire, per i motivi esposti in premessa, una gara mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, per la fornitura del servizio di agenzia viaggi per n. 3 anni;
2. Approvare gli schemi degli atti di gara (*Capitolato Speciale e Disciplinare di gara; "Allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive" - "Allegato 2 - Schema offerta per concorrente singolo/per concorrenti raggruppati" - "Allegato 3 - Schema di dichiarazione di impegno A.T.I." - Avviso di gara*) allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Pubblicizzare la presente procedura secondo le modalità previste per le acquisizioni in economia dal D.Lgs. 163/2006 e dalla L. R. 12/2011 nonché all'Albo pretorio *on line* del Comune di Caltanissetta e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Autorizzare la spesa presunta di € 120.000,00 IVA su diritti di agenzia esclusa, per la fornitura del servizio di agenzia viaggi per n. 3 anni;
5. Disporre nelle more dell'espletamento della nuova gara, previa acquisizione della disponibilità da parte della società interessata, una proroga tecnica, ex art. 125 comma 10 lettera c) del


D.Lgs. 163/2006, del contratto con la società Easy Nite di Torino, con decorrenza 12 gennaio e fino al 15 marzo p.v;

6. Autorizzare la spesa presunta per € 8.000,00 (IVA su diritti di agenzia esclusa) per n. 2 mesi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Gianluigi Amico)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.  
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE  
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)



Annotata al n. \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

